

**TESTO INTEGRATO MOROSITÀ GAS
(TIMG)**

Valido dal 26 settembre 2024

Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 – versione integrata e modificata dalle deliberazioni 166/2012/R/eel, 352/2012/R/gas, 353/2012/R/gas, 540/2012/R/gas, 67/2013/R/com, 173/2013/R/com, 241/2013/R/gas, 533/2013/R/gas, 84/2014/R/gas, 134/2014/R/gas, 418/2014/R/gas, 501/2014/R/com, 258/2015/R/com, 17/2016/R/com, 465/2016/R/gas, 376/2017/R/com, 513/2017/R/gas, 593/2017/R/com, 77/2018/R/com, 190/2018/R/gas, 569/2018/R/com, 184/2020/R/com, 219/2020/R/com, 603/2021/R/com e 379/2024/R/gas

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito oggettivo.....	7
TITOLO II REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI	8
SEZIONE 1 PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI	8
Articolo 3 Ambito di applicazione.....	8
Articolo 4 Costituzione in mora del cliente finale.....	8
Articolo 5 Richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.....	9
Articolo 6 Esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.....	12
Articolo 7 Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità.....	13
Articolo 8 Effetti della chiusura sulle richieste di switching.....	14
Articolo 9 Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile.....	15
Articolo 10 Richiesta di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.....	15
Articolo 11 Esecuzione dell'Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.....	17
Articolo 12 Effetti dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura.....	18
Articolo 12bis Meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione e alle iniziative giudiziarie.....	19
Articolo 13 Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.....	20
SEZIONE 2 PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI	25
Articolo 14 Ambito di applicazione.....	25
Articolo 15 Costituzione in mora del cliente finale.....	25
Articolo 16 Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile	26
SEZIONE 3 SERVIZIO DI DEFAULT RELATIVO A CLIENTI MOROSI	27
Articolo 17 Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi.....	27
Articolo 18 Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi nel caso non sia possibile attivare il fornitore di ultima istanza.....	27

TITOLO III OBBLIGHI IN CAPO AGLI ESERCENTI LA VENDITA	28
Articolo 19 Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita.....	28
Articolo 20 Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici.....	29

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 138/04, all'articolo 1 del TIVG e le seguenti ulteriori definizioni:

- **dati identificativi del punto di riconsegna:** è il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di riconsegna e al cliente finale titolare del medesimo punto:
 - a) codice identificativo del punto di riconsegna;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale;
 - c) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;
 - e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile.
- **PEC:** è la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- **punto di riconsegna non disalimentabile:** punto di riconsegna di cui al comma 2.3, la lettera c) del TIVG;
- **punto di riconsegna disalimentabile:** punto di riconsegna diverso da quello di cui al precedente punto;
- **punto di riconsegna telegestito:** punto di riconsegna dotato di gruppo di misura per il quale sono disponibili le funzioni di telegestione di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- **punto di riconsegna non telegestito:** punto di riconsegna dotato di gruppo di misura per il quale non sono disponibili le funzioni di telegestione di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- **chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità:** azione finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di distribuzione, consistente in una delle seguenti operazioni:
 - chiusura da remoto o in loco dell'elettro-valvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di *punto di riconsegna telegestito*;
 - chiusura in loco e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore, in caso di *punto di riconsegna non telegestito*;

- altra operazione equivalente.
- **interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna:** azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale.
- **capacità mensile di sospensione (CMS):** numero minimo di tentativi di intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che l'impresa di distribuzione deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese in un determinato impianto con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*. E' determinata come:

$$CMS_m = \max \left\{ \begin{array}{l} \frac{NIC_{rif}}{N} * x \\ \alpha * NPdR_{m-1} \end{array} \right\} \text{ con } 0 \leq \alpha \leq 1$$

dove:

NIC_{rif} è il numero totale dei tentativi di intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* eseguiti sull'impianto dall'impresa di distribuzione nel periodo di riferimento *rif*, pari a:

- fino al 28 febbraio 2014, al periodo compreso tra il 1 aprile 2011 e il 31 marzo 2012;
- dall'1 marzo 2014 al 30 settembre 2014, al periodo compreso tra il 1 aprile 2013 e il 31 dicembre 2013;
- a partire dall'1 ottobre 2014 e successivamente aggiornato ad ogni mese di ottobre, al periodo compreso tra il tredicesimo ed il penultimo mese precedente il mese di ottobre;

N fissato pari a:

- 12, fino al 28 febbraio 2014 e a partire dall'1 ottobre 2014;
- 9, dall'1 marzo 2014 al 30 settembre 2014;

x fissato pari a:

- 1,05, fino al 28 febbraio 2014;
- 1,10, a partire dall'1 marzo 2014;

$NPdR_{m-1}$ è il numero dei punti di riconsegna non telegestiti allacciati all'impianto della rete dell'impresa di distribuzione nel mese precedente, $m-1$;

α pari a:

- 0, fino al 28 febbraio 2014;
- 0,0015 dall'1 marzo 2014 al 30 giugno 2014;
- 0,0020 dall'1 luglio 2014 al 30 settembre 2014;
- 0,005 a partire dall'1 ottobre 2014;

- **capacità settimanale di sospensione relativa ad un utente del servizio di distribuzione ($CSS_{i,m}$):** numero minimo di tentativi di interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che

l'impresa di distribuzione deve eseguire in ciascuna settimana del mese m per ciascun utente del servizio di distribuzione a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente e con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti* nella propria titolarità, in un determinato impianto, pari a:

$$CSS_{i,m} = \frac{CMS_m}{4} * \frac{NPdR_{i,m-1}}{NPdR_{m-1}}$$

dove:

$NPdR_{i,m-1}$ è il numero medio dei *punti di riconsegna non telegestiti* nell'impianto di distribuzione nella titolarità dell'utente i -esimo nel mese precedente, $m-1$;

- **capacità settimanale di sospensione residua:** è la differenza tra il numero massimo di tentativi di intervento di chiusura che l'impresa di distribuzione è in grado di realizzare nella settimana di riferimento e la somma delle richieste pervenute nei limiti della capacità settimanale di sospensione relativa a ciascun utente del servizio di distribuzione, tale capacità non comprende l'ulteriore capacità mensile di sospensione di cui al comma 5.11;
- **capacità mensile di interruzione (CMI):** numero minimo dei tentativi di intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* che l'impresa di distribuzione deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese m in un determinato impianto con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*. È pari a:

$$CMI_m = \frac{SNI_{rif}}{12}$$

dove:

SNI_{rif} è il numero totale dei tentativi di intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* con esito negativo, realizzati sull'impianto dall'impresa di distribuzione, nel periodo compreso tra il tredicesimo e il penultimo mese precedente il mese m , con riferimento a punti di riconsegna tecnicamente ed economicamente interrompibili.

- **capacità settimanale di interruzione relativa ad un utente del servizio di distribuzione ($CIS_{i,m}$):** numero minimo di tentativi di intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, che l'impresa di distribuzione deve eseguire in ciascuna settimana del mese m , per ciascun utente del servizio di distribuzione i a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti* nella propria titolarità, in un determinato impianto; è pari a:

$$CIS_{i,m} = \frac{CMI_m}{4} * \frac{NPdR_{i,m-1}}{NPdR_{m-1}}$$

- **capacità settimanale di interruzione residua:** è la differenza tra il numero massimo di tentativi di intervento di interruzione che l'impresa di distribuzione è in grado di realizzare nella settimana di riferimento e la somma delle richieste pervenute nei limiti della capacità settimanale di interruzione relativa a ciascun utente del servizio di distribuzione;
- **CSEA:** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **giorno utile:** è ciascun giorno della settimana diverso dai giorni indicati come festivi, ivi compresi il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi;
- **fatturazione di importi anomali:** è il documento di fatturazione che contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli di cui all'articolo 9 bis, comma 9 bis.2, del TIQV;
- **richiesta di indennizzo:** è la richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell'articolo 9 del TISIND da un utente del sistema indennitario;
- **RQDG:** è la Parte I del TUDG relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- **TISIND:** è l'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com che disciplina il Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- **TIBEG:** è l'Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com;
- **TIQV:** è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
- **TUDG:** è il Testo unico delle disposizioni della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
- **legge di bilancio 2020:** è la legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 2

Ambito oggettivo

2.1 Il presente provvedimento:

- a) disciplina la regolazione dei servizi di distribuzione e di vendita nei casi di morosità del cliente finale;
- b) definisce gli obblighi informativi in capo agli esercenti la vendita nei casi di cui alla precedente lettera a).

TITOLO II
REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA E DISTRIBUZIONE NEI CASI DI
MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI

SEZIONE 1
PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione 1 si applicano nei casi di morosità di un cliente finale titolare di uno o più *punti di riconsegna disalimentabili*.

Articolo 4

Costituzione in mora del cliente finale

- 4.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 1 l'esercente la vendita è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in cui devono essere almeno indicati:
- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
 - b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
 - c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
 - 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - 2. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
 - e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: *“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”*;
 - f) le previsioni regolatorie relative ai termini che l'esercente la vendita deve rispettare.

- 4.2 Con riferimento ai termini di cui al comma 4.1:
- a) l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento di cui al comma 4.1, lettera a) e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura di cui al comma 4.1, lettera b) non può essere inferiore 3 giorni lavorativi;
 - b) il termine minimo di cui al comma 4.1 lettera b) decorso il quale l'utente del servizio di distribuzione può inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, non può essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020, inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 4.1;
- 4.3 L'esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*.
- Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
- 4.4 L'esercente la vendita corrisponde al cliente finale l'indennizzo automatico di cui al comma 4.3 direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:
- a) come causale della detrazione "*Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora*";
 - b) che "*La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito*".
- 4.5 Nel caso in cui l'importo della prima fattura addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.

Articolo 5

Richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità

- 5.1 L'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*.
- 5.2 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* non può essere presentata nei casi in cui:
- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4.1 nei modi ivi stabiliti e non siano state rispettate le tempistiche di cui all'articolo 4;
 - b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 4.1 lettera c);
 - c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dall'esercente la vendita e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
 - d) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;
 - e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardanti pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definiti dall'Autorità.
- 5.2bis Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti dal TIQV, le previsioni di cui alla lettera d) del precedente comma 5.2, non trovano applicazione nei seguenti casi:
- a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 Euro;
 - b) il reclamo sia stato inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. Il cliente non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore
- 5.3 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* è presentata all'impresa di distribuzione attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. La richiesta è valida se contiene i dati di cui alle lettere a) e b) dei *dati identificativi del punto di riconsegna*.
- 5.4 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* presentata dall'utente del servizio di distribuzione può essere effettuata:
- a) in ciascun giorno lavorativo del mese, con riferimento a *punti di riconsegna telegestiti*;
 - b) settimanalmente, con l'indicazione dell'ordine numerico progressivo di priorità per l'esecuzione, con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*

- 5.5 Le richieste di cui al comma 5.4 possono essere presentate all'impresa di distribuzione nel periodo compreso tra il lunedì e il mercoledì di ciascuna settimana. Le richieste presentate fuori dai termini sono considerate nulle. L'impresa di distribuzione determina il valore $CSS_{i,m}$ di ciascun utente del servizio di distribuzione e lo comunica a ciascun richiedente entro il venerdì della medesima settimana.
- 5.6 L'impresa distributrice garantisce agli utenti della distribuzione la cui $CSS_{i,m}$ risulta inferiore a 1 che, qualora presentino delle richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, ne venga evasa almeno 1 a settimana.
- 5.7 A partire dall'1 luglio 2012, le eventuali richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* eccedenti il valore della $CSS_{i,m}$, di cui al precedente comma 5.5, sono evase dall'impresa di distribuzione, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato dal richiedente, nell'ambito dell'eventuale capacità settimanale di sospensione residua. Tale capacità settimanale residua è resa disponibile a tutti gli utenti richiedenti proporzionalmente al numero delle richieste eccedenti la $CSS_{i,m}$, arrotondando per difetto. Qualora tale criterio di ripartizione non fosse sufficiente, l'eventuale ulteriore capacità residua può essere ulteriormente ripartita in base all'orario di ricevimento della richiesta da parte dell'impresa di distribuzione.
- 5.8 Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5.5, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti richiedenti l'elenco delle richieste comprese nel valore $CSS_{i,m}$, determinato ai sensi dei commi 5.6 e 5.7, tenendo conto dell'ordine di priorità di cui al comma 5.4, lettera b).
- 5.8bis Ciascun esercente i servizi di ultima istanza può richiedere, ai fini del calcolo della $CSS_{i,m}$, con riferimento a tutti i punti di riconsegna forniti nell'ambito di ciascun servizio, di essere considerato un utente specifico del servizio di distribuzione.
- 5.8ter Ciascun esercente i servizi di ultima istanza, entro 30 (trenta) giorni dall'individuazione tramite procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3 del TIVG, dà comunicazione della richiesta di cui al comma 5.8bis tramite:
- a) pubblicazione sul proprio sito internet;
 - b) PEC a ciascuna impresa di distribuzione nonché all'impresa maggiore di trasporto.
- La richiesta è efficace dal primo giorno del mese successivo la data di pubblicazione sul sito internet del richiedente, fino al termine del servizio.
- 5.9 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* può essere revocata dal richiedente entro le ore 14:00 del giorno lavorativo precedente l'intervento programmato. Qualora la revoca della richiesta pervenga successivamente a tale termine, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui all'Articolo 7.
- 5.10 Qualora, per un punto di riconsegna telegestito, non si possa portare a termine la chiusura da remoto dell'elettrovalvola di intercettazione del flusso gas, l'impresa di distribuzione è tenuta a processare la richiesta di chiusura secondo le medesime

modalità previste per i punti di riconsegna non telegestiti, dandone comunicazione all'utente del servizio di distribuzione. Tali richieste non sono considerate ai fini della determinazione del valore della $CSS_{i,m}$ e della CMS_m .

- 5.11 Qualora la capacità settimanale di sospensione residua sia stata completamente allocata, l'impresa di distribuzione può mettere a disposizione, in maniera non discriminatoria e secondo le modalità dalla medesima definite, ulteriore capacità mensile di sospensione rispetto al CMS_m . Il prezzo della suddetta prestazione accessoria non può essere superiore a quanto applicato dalla medesima impresa di distribuzione per la prestazione di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, incrementato del 30%.
- 5.12 Qualora l'impresa di distribuzione intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5.11, entro il 30 settembre di ogni anno è tenuta a pubblicare, sul proprio sito internet il prezzo della prestazione accessoria e le modalità di messa a disposizione in vigore nei 12 mesi successivi.

Articolo 6

Esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità

- 6.1 A seguito della richiesta di cui all'Articolo 5, l'impresa di distribuzione procede alla *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*.
- 6.2 L'impresa di distribuzione provvede all'esecuzione dell'intervento di cui al presente articolo:
- entro 5 (cinque) *giorni utili* dal ricevimento della richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, con riferimento a *punti di riconsegna telegestiti*;
 - entro 8 (otto) *giorni utili* dal lunedì della settimana successiva al ricevimento della richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*; le richieste vengono eseguite tenendo conto dell'ordine di priorità indicato da ciascun utente del servizio di distribuzione.
- 6.2bis Con riferimento ai *punti di riconsegna non telegestiti* l'impresa di distribuzione assicura, all'interno del medesimo periodo di cui al comma 6.2, di effettuare ulteriori tentativi di chiusura qualora la prima esecuzione dell'intervento abbia avuto esito negativo per i medesimi punti di riconsegna, per un totale pari al numero medio settimanale di tentativi con esito negativo dei 2 (due) mesi precedenti e comunque non inferiore ad 1. Tali ulteriori tentativi non entrano nel computo dei valori di $CSS_{i,m}$ e CMS .
- 6.3 L'impresa di distribuzione comunica all'utente richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all'esecuzione dell'ultimo intervento programmato dal distributore nel periodo di cui al comma 6.2, tenuto conto degli ulteriori tentativi di cui al comma 6.2bis, per un medesimo punto di riconsegna:
- a) in caso di esito positivo:
- la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento;

- il dato di misura rilevato dal totalizzatore del misuratore in concomitanza con l'esecuzione dell'intervento e la data di rilevazione del dato di misura;
- b) in caso di esito negativo:
- il numero di tentativi di intervento effettuati;
 - le cause del mancato intervento;
 - l'eventuale fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'Articolo 10;
 - la stima di massima del costo per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente alinea.
- 6.4 L'*Intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* è considerato economicamente fattibile qualora:
- $$C_{INT} \leq 2,7 * \max(Pa; 1.000)$$
- dove:
- C_{INT} è la stima del costo per l'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* espresso in euro;
 - 2,7 è il livello unitario di fattibilità economica espresso in €/Smc;
 - Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;
 - 1000 è il livello minimo di prelievo, espresso in Smc.
- 6.5 L'intervento di cui al presente articolo può essere eseguito solamente nei *giorni utili*.
- 6.6 *Soppresso.*

Articolo 7

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità

- 7.1 Nei casi in cui l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 sia stato eseguito con esito positivo, a seguito del pagamento da parte del cliente finale delle somme dovute, relativamente a tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione ovvero di comunicazione all'esercente la vendita da parte del cliente finale, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, l'utente del servizio di distribuzione è tenuto alla richiesta immediata all'impresa di distribuzione della *Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità*.
- 7.2 La *Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione della fornitura per morosità* avviene con le tempistiche e le modalità previste dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019.

Articolo 8

Effetti della chiusura del punto di riconsegna sullo switching dei clienti finali

- 8.1 Qualora il SII riceva una richiesta di *switching*, nella quale sia manifestata la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 8.2, è tenuto a comunicare all'utente della distribuzione richiedente le seguenti informazioni:
- a) se il punto di riconsegna risulta chiuso a seguito dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6, o della eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il punto di riconsegna medesimo;
 - b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - c) le date delle eventuali richieste di sospensione salvo quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
 - d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
 - e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna.
- 8.2 Le tempistiche e gli effetti della comunicazione di cui al comma 8.1 sono disciplinati dall'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com.
- 8.3 Qualora un punto di riconsegna oggetto di una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura risulti chiuso a seguito dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* e nei casi in cui l'utente non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'impresa di distribuzione è tenuta a dare seguito alla richiesta di accesso, riattivando alla data di efficacia della sostituzione ovvero alla prima data successiva indicata dal cliente finale, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa.
- 8.4 L'impresa di distribuzione deve dare seguito ad una richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, se presentata nei termini di cui al comma 8.5, anche nei casi in cui tale richiesta venga formulata dall'utente del servizio di distribuzione in data successiva ad una richiesta di *switching* nella fornitura formulata da altro utente del servizio di distribuzione, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma.
- 8.5 Qualora il punto di riconsegna sia oggetto di *switching* ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/com l'impresa di distribuzione esegue la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* solo nel caso in cui la stessa sia pervenuta, da parte dell'utente del servizio di distribuzione uscente, entro le ore 14:00 del mercoledì della prima settimana del mese precedente alla data di efficacia della sostituzione.

- 8.6 Al fine di identificare i punti di riconsegna oggetto di richieste di indennizzo in corso, si considerano i punti di riconsegna per i quali è stata accettata la richiesta di indennizzo di cui all'articolo 7 del TISIND.

Articolo 9

Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile

- 9.1 Nei casi in cui l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 sia stato eseguito con esito positivo, qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, l'utente del servizio di distribuzione può estinguere la propria responsabilità di prelievo presso il punto di riconsegna corrispondente al contratto risolto richiedendo al SII la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile*.
- 9.2 La richiesta di Risoluzione contrattuale deve essere presentata al SII almeno 5 giorni lavorativi prima della data a partire dalla quale l'utente richiede di non essere più utente della distribuzione per il punto di riconsegna.
- 9.3 *Soppresso.*
- 9.4 *Soppresso.*
- 9.5 *Soppresso.*
- 9.6 A seguito di avvenuta *Risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile* la fornitura può essere attivata tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della deliberazione 138/04.

Articolo 10

Richiesta di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna

- 10.1 Nei casi in cui l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* l'utente del servizio di distribuzione può richiederne l'esecuzione all'impresa di distribuzione.
- 10.2 A seguito dell'esecuzione di tale intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* il servizio di distribuzione non è più erogato e l'utente del servizio di distribuzione estingue la propria responsabilità di prelievo presso il punto di riconsegna.
- 10.3 La richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* deve essere preceduta da un'apposita comunicazione al cliente finale, trasmessa dall'esercente la vendita, a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicate le seguenti informazioni:

- che non essendo stato possibile eseguire l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* l'impresa di distribuzione provvederà all'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, agendo sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale;
- che l'esecuzione dell'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* comporterà la risoluzione del contratto di vendita;
- la stima di massima dei costi per l'esecuzione dell'intervento, specificando che l'esatto ammontare verrà determinato dall'impresa di distribuzione in base alle effettive modalità esecutive dell'intervento;
- che per fruire nuovamente della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta;
- i costi dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* e i costi di ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta sostenuti dall'impresa di distribuzione, saranno addebitati al cliente stesso in fase di successiva attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa.

10.4 La richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* è presentata all'impresa di distribuzione attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. La richiesta è valida se riporta i dati di cui alle lettere a) e b) dei *dati identificativi del punto di riconsegna*.

10.5 Le richieste di cui al comma 10.4 possono essere presentate all'impresa di distribuzione settimanalmente decorsi non meno di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 10.3, nel periodo compreso tra il lunedì e il martedì di ciascuna settimana. L'utente del servizio di distribuzione può presentare più richieste nella stessa settimana indicandone l'ordine numerico progressivo di priorità per l'esecuzione. Le richieste presentate fuori dai termini sono considerate nulle.

10.5bis L'eventuale esercizio della facoltà di cui al comma 5.8bis da parte degli esercenti i servizi di ultima istanza, rileva anche ai fini del calcolo della $CIS_{i,m}$.

10.5ter L'impresa di distribuzione determina il valore $CIS_{i,m}$ di ciascun utente del servizio di distribuzione tenendo conto del termine di cui al comma 11.2, lettera b), ponderando il numero di richieste per il numero di giorni squadra necessari per realizzarli e garantendo agli utenti la cui $CIS_{i,m}$ risulta inferiore a 1 che, qualora presentino delle richieste di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, ne venga evasa almeno 1 a settimana.

10.5quater Le eventuali richieste di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* eccedenti il valore della $CIS_{i,m}$, sono evase dall'impresa di distribuzione nel rispetto dell'ordine di priorità indicato dal richiedente, nell'ambito dell'eventuale capacità settimanale di interruzione residua. Tale capacità

settimanale di interruzione residua è resa disponibile a tutti gli utenti richiedenti proporzionalmente al numero delle richieste eccedenti la $CIS_{i,m}$, secondo le modalità di calcolo di cui al 10.5ter e arrotondando per difetto. Qualora tale criterio di ripartizione non fosse sufficiente, l'eventuale ulteriore capacità residua può essere ulteriormente ripartita in base all'orario di ricevimento della richiesta da parte dell'impresa di distribuzione.

- 10.6 A seguito del pagamento da parte del cliente finale delle somme dovute, ovvero di comunicazione all'esercente la vendita da parte del cliente finale, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime in data antecedente alla data di esecuzione dell'intervento di cui al comma 11.2, l'utente del servizio di distribuzione è tenuto a revocare immediatamente la richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*.
- 10.7 La richiesta di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* può essere revocata su iniziativa del richiedente. Tale revoca ha effetto solo se perviene entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'intervento programmato.
- 10.8 Qualora la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, ai sensi del TUDG, non sia possibile per indisponibilità del cliente finale medesimo, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito dei quali l'utente può richiedere l'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* ai sensi del presente articolo.

Articolo 11

Esecuzione dell'Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna

- 11.1 A seguito della richiesta di cui all'Articolo 10 l'impresa di distribuzione procede all'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*.
- 11.2 Entro il venerdì della medesima settimana di cui al comma 10.5, l'impresa di distribuzione comunica agli utenti richiedenti:
- a) l'elenco delle richieste comprese nel valore $CIS_{i,m}$, determinato ai sensi del comma 10.5ter e 10.5quater, tenendo conto dell'ordine di priorità di cui al comma 10.5;
 - b) le date di esecuzione degli interventi, non successive a 15 (quindici) giorni utili dalle date delle relative richieste. Qualora siano necessari atti autorizzativi, il termine per l'esecuzione dell'intervento non comprende il tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi, così come definito nel RQDG.
- 11.2bis In caso di mancato ottenimento degli atti autorizzativi di cui al comma 11.2, lettera b) decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta, l'impresa di distribuzione applica le disposizioni di cui al comma 11.3 e seguenti con riferimento al caso di esito negativo dell'intervento. L'impresa di distribuzione è comunque tenuta ad eseguire l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna a seguito dell'ottenimento degli atti autorizzativi, qualora siano ancora verificati i presupposti per l'interruzione.
- 11.3 L'impresa di distribuzione comunica all'utente richiedente entro 7 (sette) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all'esecuzione dell'intervento:

- a) in caso di esito positivo:
 - la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e la conseguente cessazione del servizio di distribuzione con riferimento allo specifico punto di riconsegna;
 - il dato di misura rilevato dal totalizzatore del misuratore o stimato in concomitanza con l'esecuzione dell'intervento e la data di rilevazione del dato di misura;
- b) in caso di esito negativo:
 - le cause del mancato intervento;
 - la possibilità di richiedere la *Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'Articolo 13.

11.4 L'intervento di cui al presente Articolo può essere eseguito solamente nei *giorni utili*.

11.5 I costi per l'esecuzione dell'intervento di cui al presente articolo non vengono addebitati dall'impresa di distribuzione all'utente richiedente l'intervento medesimo.

11.6 A seguito dell'esecuzione dell'intervento di cui al presente Articolo, la fornitura può essere attivata tramite una richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 138/04. Nel caso la richiesta sia effettuata con riferimento ad un punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente finale titolare del punto di riconsegna per il quale è stato eseguito l'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, la fornitura è attivata tramite una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta.

11.7 *Soppresso.*

Articolo 11 bis

Iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica di un punto di riconsegna

Soppresso.

Articolo 12

Effetti dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura

12.1 A seguito di una richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'Articolo 13 della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione segnala all'utente del servizio di distribuzione, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, i casi in cui le informazioni di cui al comma 3, lettera a4) del medesimo Articolo siano relative ad un cliente finale con riferimento al quale la medesima impresa di distribuzione ha in precedenza eseguito uno o più interventi di cui all'Articolo 11, anche su un punto di riconsegna diverso

da quello per il quale si richiede l'accesso. Tale segnalazione contiene anche indicazione degli importi non ancora pagati.

12.2 L'attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte dell'utente richiedente degli importi evidenziati dall'impresa di distribuzione nella segnalazione di cui al comma precedente.

12.3 In tali casi l'utente richiedente ha la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione di cui al comma 12.1;
- b) confermare la richiesta, rivalendosi sul cliente finale.

Articolo 12bis

Meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione e alle iniziative giudiziarie

12bis.1 Con cadenza bimestrale, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, ciascuna impresa di distribuzione che ha effettuato l'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* ai sensi dell'articolo 11 o ha attivato le iniziative giudiziarie di cui al comma 13bis, ha diritto a ricevere dalla CSEA l'ammontare di cui al comma 12bis.2.

12bis.2 L'ammontare a copertura degli oneri connessi agli interventi di cui al comma 12bis.1 è pari, relativamente a ciascun bimestre, alla differenza tra:

- a) gli importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per:
 - i. gli interventi di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, aumentati degli importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per il ripristino dell'alimentazione precedentemente disattivata per intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*;
 - ii. gli eventuali oneri legali riconosciuti all'impresa di distribuzione connessi alle iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica del punto di riconsegna di cui all'articolo 13bis;
- b) gli eventuali importi effettivamente riscossi in caso di attivazione della fornitura del punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto di un intervento di interruzione; gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie effettivamente riscossi si computano nel limite degli oneri legali riconosciuti.

12bis.3 Ai fini della quantificazione dell'ammontare a copertura degli oneri connessi agli interventi di cui al comma 12bis.1:

- a) l'impresa di distribuzione dichiara, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del bimestre, alla CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione relativa agli ammontari relativi al bimestre di riferimento, indicando separatamente gli importi di cui al comma 12bis.2;

- b) la CSEA eroga, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), l'ammontare cui ha diritto l'impresa di distribuzione, fornendo apposita comunicazione all'Autorità circa gli importi erogati.

12bis.4 Ai fini della dichiarazione di cui al precedente comma 12bis.3, lettera a), l'impresa di distribuzione utilizza il modello di richiesta di rimborso appositamente predisposto dalla CSEA e pubblicato sul proprio sito internet entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

12bis.5 *Soppresso.*

12bis.6 *Soppresso.*

12bis.7 *Soppresso.*

Articolo 13

Risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna

13.1 L'utente del servizio di distribuzione può richiedere al SII la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* nei casi in cui:

- a) l'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato, nella comunicazione di cui al comma 6.3, lettera b), la non fattibilità tecnica o economica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*;
- b) l'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* dia esito negativo.

13.2 La richiesta di cui al comma 13.1 può essere presentata qualora l'esercente abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento. In tali casi, l'esercente la vendita è tenuto ad informare il cliente finale che il contratto di fornitura si risolverà con effetto dalla data di accoglimento della richiesta di *Risoluzione contrattuale* di cui al presente articolo.

13.2bis Il SII è tenuto ad effettuare, con riferimento a un determinato impianto, per ciascun mese e relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero massimo di prestazioni di cui al presente articolo determinato dall'impresa di distribuzione sulla base della seguente formula:

$$CAM_m = CMS_{m,rif}.$$

dove:

- CAM_m è il numero massimo di prestazioni di *Risoluzione contrattuale* di cui al presente articolo con riferimento a ciascun mese m ;
- $CMS_{m,rif}$ è la capacità mensile di sospensione fissata pari alla CMS calcolata per il mese di dicembre 2013.

13.2ter Il SII è tenuto a garantire, con riferimento a ciascun richiedente per un determinato impianto e relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero di risoluzioni contrattuali determinato dall'impresa di distribuzione sulla base della seguente formula:

$$CAM_{m,i} = CAM_m * \frac{NR_{i,m}}{NR_m}$$

dove:

- $CAM_{m,i}$ è il numero di prestazioni di Risoluzione contrattuale di cui al presente articolo con riferimento a ciascun mese m e all' i esimo esercente;
- $NR_{i,m}$ è il numero di richieste di Risoluzione contrattuale di cui al presente articolo relativi ai punti di riconsegna non telegestiti non annullate ai sensi del comma 13.4, con riferimento a ciascun mese m e all' i esimo esercente;
- NR_m è il numero totale di richieste di Risoluzione contrattuale di cui al presente articolo relativi ai punti di riconsegna non telegestiti non annullate ai sensi del comma 13.4, con riferimento a ciascun mese m .

13.3 La prestazione di cui al presente articolo è efficace con decorrenza dal primo giorno del mese, su indicazione dell'utente. La richiesta dovrà essere presentata al SII entro la fine del secondo mese antecedente la data a partire dalla quale l'utente richiede di non essere più utente della distribuzione per il punto di riconsegna.

13.4 *Soppresso.*

13.5 *Soppresso.*

13.6 A seguito della Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna:

- a) l'impresa di distribuzione applica la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13.bis;
- b) il SII applica la disciplina prevista per il *Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi* di cui all'articolo 17.

13.7 L'impresa di distribuzione può richiedere, tramite PEC, all'utente della distribuzione che ha ottenuto la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, i seguenti documenti e informazioni da utilizzare nell'ambito delle iniziative giudiziarie di cui all'articolo 13bis:

- a) copia delle fatture non pagate;
- b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale unitamente alla documentazione attestante la ricezione;
- c) copia della comunicazione di cui al comma 13.2 unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente;
- d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;

- e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

L'utente della distribuzione trasmette, tramite PEC, la documentazione richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'impresa di distribuzione.

13.8 Nel periodo intercorrente tra la richiesta di *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* e l'attivazione del Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi di cui all'articolo 17, l'impresa di distribuzione può porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna previste dal presente provvedimento e dal TIVG; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della $CSS_{i,m}$ di cui all'articolo 1.

Articolo 13bis

Iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica di un punto di riconsegna

13bis.1 In caso di *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione* di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione:

$$Pa \geq 5.000 \text{ [Smc]}$$

dove:

- Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc

l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.

13bis.2 Gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie di cui al comma 13bis.1 sono riconosciuti all'impresa di distribuzione sulla base della seguente formula:

$$O_{LEGd} = \min (0.9 * O_{LEGeff} + 600; 5.000)$$

dove:

- O_{LEGd} sono gli oneri legali riconosciuti, espressi in €;
- O_{LEGeff} sono gli oneri effettivamente sostenuti per le iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata della disalimentazione del punto di riconsegna.

13bis.3 Gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie riconosciuti ai sensi del comma 13bis.2 sono compresi nell'ambito del meccanismo di cui al comma 12bis.2, lettera a) del TIMG.

13bis.4 Fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa, il cliente finale titolare di un punto di riconsegna per il quale l'impresa di distribuzione ha sostenuto oneri connessi alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto è tenuto al pagamento degli oneri di cui al presente articolo indipendentemente dall'esito della disalimentazione del punto.

13bis.5 L'impresa di distribuzione fattura secondo le tempistiche dalla medesima definite, gli oneri effettivamente sostenuti di cui al comma 13bis.2 al cliente finale. In caso di pagamento da parte del cliente finale, l'impresa di distribuzione provvede, entro 30 (trenta) giorni dal pagamento, a versare alla CSEA, secondo le modalità dalla medesima definite, gli importi incassati e già riconosciuti ai sensi dell'articolo 12bis.

13bis.6 A seguito di una richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'Articolo 13 della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione comunica all'utente del servizio di distribuzione, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, i casi in cui le informazioni di cui al comma 3, lettera a4) del medesimo Articolo siano relative ad un cliente finale per il quale la medesima impresa di distribuzione ha in precedenza fatturato oneri connessi ad iniziative giudiziarie di cui al comma 13bis.4, anche su un punto di riconsegna diverso da quello per il quale si richiede l'accesso, che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.

13bis.7 L'attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte dell'utente del servizio di distribuzione degli importi non ancora pagati di cui al comma 13bis.6.

13bis.8 Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 13bis.1 l'utente della distribuzione richiedente ha la facoltà di:

- a) ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 138/04;
- b) confermare la richiesta di accesso con contestuale pagamento degli importi non pagati di cui al comma 13bis.6, rivalendosi sul cliente finale.

Articolo 13ter

Indennizzi a favore dell'utente del servizio di distribuzione

13ter.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi di mancato intervento da parte dell'impresa di distribuzione relativamente ai casi di cui al successivo comma 13ter.2. L'impresa di distribuzione non è tenuta a corrispondere gli indennizzi di cui al presente articolo qualora il mancato intervento sia riconducibile ad una delle cause di cui al comma 58.1, lettera a) del RQDG, dandone comunicazione all'utente del servizio di distribuzione.

13ter.2 L'indennizzo di cui al presente articolo si applica nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di cui:

- a) al comma 5.5 in merito al termine per la comunicazione all'utente del servizio di distribuzione del valore del $CSS_{i,m}$ a seguito della richiesta di sospensione della fornitura;
- b) al comma 6.2 in merito al termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
- c) al comma 6.3 in merito al termine per la comunicazione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito dell'intervento di chiusura del punto;
- d) al comma 11.2 in merito al termine per la comunicazione all'utente del servizio di distribuzione delle richieste comprese nel valore del $CIS_{i,m}$ a seguito della richiesta di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
- e) al comma 11.2, lettera b) in merito al termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*;
- f) al comma 11.3 in merito al termine per la comunicazione all'utente del servizio di distribuzione dell'esito dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
- g) *soppressa.*

13ter.3 Gli importi base degli indennizzi sono fissati pari a:

- a) 50 € nei casi di cui al comma 13ter.2, lettere a), c), d) e f);
- b) i valori fissati dalla Tabella 1, negli altri casi di cui al comma 13ter.2.

13ter.4 L'impresa distributrice è tenuta al versamento all'utente del servizio di distribuzione degli indennizzi di cui al comma 13ter.3, lettera b) in modo crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione. In particolare, se l'esecuzione avviene:

- a) oltre il termine previsto, ma entro un tempo doppio, è corrisposto l'indennizzo pari all'importo base;
- b) oltre un tempo doppio rispetto al termine previsto, ma entro un tempo triplo, è corrisposto l'indennizzo pari al doppio dell'importo base;
- c) oltre un tempo triplo rispetto al termine previsto, è corrisposto l'indennizzo pari al triplo dell'importo base.

Articolo 13quater

Disposizioni in tema di fatturazione del servizio di distribuzione nei casi di applicazione degli indennizzi

13quater.1 Qualora l'utente del servizio di distribuzione abbia diritto agli indennizzi di cui al comma 13ter.2, lettere b) ed e), l'impresa distributrice provvede a non fatturare o a stornare le fatture eventualmente già emesse, con riferimento a ciascun punto di riconsegna oggetto dell'indennizzo, per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione erogato ivi comprese le

componenti addizionali, a decorrere dal termine ultimo in cui doveva avvenire la prestazione e fino alla data di esecuzione della medesima.

13quater.2 A seguito dell'esecuzione della prestazione, l'impresa distributrice fattura un ammontare pari al 50% dei corrispettivi relativi al servizio di distribuzione misura e relativa commercializzazione in precedenza non fatturati ai sensi del comma 13quater.1.

13quater.3 L'impresa distributrice:

- a) è comunque tenuta a versare le componenti addizionali della tariffa di distribuzione senza considerare il limite del 50% pagato ai sensi del comma 13quater.2;
- b) non può richiedere il recupero degli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo tramite i meccanismi di perequazione definiti ai sensi della regolazione dell'Autorità.

13quater.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 13quater.1 e 13quater.2 non si applicano con riferimento ai sistemi di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica di cui al TIBEG.

SEZIONE 2 PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

Articolo 14

Ambito di applicazione

14.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione 2 si applicano nei casi di morosità di un cliente finale titolare di uno o più *punto di riconsegna non disalimentabili*.

Articolo 15

Costituzione in mora del cliente finale

15.1 Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 2 l'esercente la vendita è tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:

- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- b) che, qualora l'esercente la vendita provveda alla risoluzione del contratto e alla successiva *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*, il SII provvederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG;
- c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.

15.2 Il termine di cui al comma 15.1, lettera f), non può comunque essere inferiore a 10 giorni dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata.

Articolo 16

Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile

- 16.1 Qualora l'esercente la vendita abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale, l'utente del servizio di distribuzione può richiedere al SII la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile*.
- 16.2 La richiesta di *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* non può essere presentata nei casi in cui:
- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 15.1 nei modi ivi stabiliti;
 - b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 15.1 lettera c);
 - c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dall'esercente la vendita ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione 229/01 e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
 - d) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente;
 - e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.
- 16.3 La prestazione di cui al presente articolo può avere effetto con decorrenza dal primo giorno del mese. La richiesta di *Risoluzione contrattuale* deve essere presentata al SII la richiesta di *Risoluzione contrattuale* entro la fine del secondo mese antecedente la data a partire dalla quale richiede di non essere più utente della distribuzione per il punto di riconsegna.
- 16.4 *Soppresso.*
- 16.5 *Soppresso.*
- 16.6 A far data dall'avvenuta *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* il SII attiva la disciplina prevista per il servizio di fornitura di ultima istanza di cui al titolo IV del TIVG o, qualora ne sia impossibile l'attivazione, la disciplina prevista per la fornitura del servizio *di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi*, di cui all'Articolo 18 secondo le modalità di cui al Titolo III dell'allegati B alla deliberazione 77/2018/R/com.

SEZIONE 3
SERVIZIO DI DEFAULT RELATIVO A CLIENTI MOROSI

Articolo 17

Servizio di default relativo a punti di riconsegna disalimentabili morosi

- 17.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'articolo 13, il SII applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, la disciplina della fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG.
- 17.2 Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'Articolo 13 e dura sino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna ai sensi del comma 40.2 del TIVG, fatto salvo quanto previsto dai commi 35.2 e 35.3 del TIVG.
- 17.3 L'impresa di distribuzione adempie gli obblighi di cui al comma 40.2, lett. a) del TIVG entro il termine di sei mesi, trascorsi inutilmente i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 del TIVG.
- 17.4 Qualora l'impresa di distribuzione intraprenda iniziative giudiziarie per ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione fisica, il termine di cui al comma 17.3 è sospeso dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio fino alla conclusione del giudizio. Ai fini del presente comma il momento conclusivo del giudizio coincide con la data a partire dalla quale l'impresa di distribuzione, in caso di accoglimento della domanda, ha la possibilità di accedere ai locali, ovvero, in caso di rigetto, ha la possibilità di impugnare la pronuncia o di esperire un nuovo rimedio giudiziario.
- 17.5 La sospensione di cui al comma 17.4 non ha luogo qualora l'Autorità verifichi che l'impresa di distribuzione ha agito in modo tale da rendere manifestamente impossibile la realizzazione della disalimentazione fisica entro il termine previsto dal presente provvedimento.
- 17.6 *Soppresso*
- 17.7 *Soppresso*

Articolo 18

Servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi nel caso non sia possibile attivare il fornitore di ultima istanza

- 18.1 Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 e qualora l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza sia impossibile, il SII attiva, nei confronti del cliente finale titolare, la fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG secondo le modalità di cui al Titolo III dell'Allegato B della deliberazione 77/2018/R/com.
- 18.2 Il servizio di default attivato ai sensi del comma 18.1 decorre dalla data in cui si producono gli effetti della *Risoluzione contrattuale per morosità relativa a un punto*

di riconsegna non disalimentabile di cui all'Articolo 16 e dura sino a che si verificano le condizioni di cui al comma 35.1, lettere a) e b) e lettera c), punto i).

18.3 *Soppresso.*

18.4 *Soppresso.*

TITOLO III OBBLIGHI IN CAPO AGLI ESERCENTI LA VENDITA

Articolo 19

Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita

- 19.1 I contratti di vendita di gas naturale predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:
- a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;
 - b) del termine - comunque non inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC entro cui, in caso di mancato pagamento, sarà richiesta la sospensione della fornitura;
 - c) delle modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente la vendita dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti;
 - d) *soppressa;*
 - e) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità;
 - f) degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura;
 - g) che in caso di *Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna*, il venditore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione:
 - i. copia delle fatture non pagate;
 - ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
 - iii. copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente;
 - iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
 - v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
 - h) dell'assunzione, da parte del cliente finale, dell'obbligazione a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo.

- 19.2 L'esercente la vendita che non sia anche utente del servizio di distribuzione ne dà atto nell'ambito del contratto di vendita col cliente finale. Il contratto reca anche una clausola che ne condiziona risolutivamente l'efficacia all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 27.bis della deliberazione 138/04, precisando altresì che, in tale caso:
- a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 27bis della deliberazione 138/04;
 - b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
- 19.3 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 8.2 l'esercente la vendita deve prevedere espressamente, nel contratto di fornitura, che:
- a) l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente il servizio di distribuzione le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta di cui all'articolo 8:
 - i. l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* di cui all'Articolo 6 o della eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il punto di riconsegna medesimo.
 - ii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - iii. le date delle eventuali richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
 - iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
 - v. l'accessibilità o meno del punto di riconsegna;
 - b) qualora l'utente del servizio di distribuzione che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di cui al comma 8.2, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a) ricevute dall'impresa di distribuzione, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Articolo 20

Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici

- 20.1 L'esercente la vendita è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina.
- 20.2 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, l'esercente la vendita è tenuto a tracciare:

- a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
- b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

Tabella n. 1 – Indennizzi a favore dell’utente del servizio di distribuzione ai sensi dell’articolo 13ter

<i>Tipologie di clienti</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine doppio ma entro un tempo triplo</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre un tempo triplo</i>
Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6	35,00	70,00	105,00
Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25	70,00	140,00	210,00
Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40	140,00	280,00	420,00